

anche se erano *sui iuris*, i cosmetici, gli ornamenti, i gioielli se li facevano dare in uso dai loro mariti, se ricchi, sperando di acquistarli in proprietà alla loro morte mediante legato (*legatum mundi, legatum eius quod uxoris causa paratum est, legatum vestimentorum* e così via). È cosa nota, infine, che il lusso delle donne appartenenti ad una famiglia in vista era, come dicono certuni, uno « status-symbol » che impegnava l'onore stesso dei capifamiglia.

Dunque, non essendo stato il divieto di « *aurum habere* » rivolto alle persone *sui iuris*, sia maschi che femmine, resta come plausibile, se non addirittura come ovvio, che la legge Oppia abbia avuto riferimento solo alle signore che si esibissero in luogo pubblico (e magari anche in luogo aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico). Nulla impediva che in casa esse indossassero preziosissimi *vestimenta versicoloria* e si adornassero con tonnellate di oggetti d'oro.

D'altra parte, non risulta che la legge Oppia abbia imposto ai destinatari di versare l'oro esuberante (almeno quello destinato alle donne) nelle casse dell'erario, né risulta che essa abbia chiesto di convertire gli ori ornamentali in terreni, in case di abitazione, in schiavi, in buoni del tesoro. Al più essa avrà comminato una pena pecuniaria (il che nemmeno risulta) per l'ipotesi di donne còlte per via con abiti ed ori fuori ordinanza, oppure (cosa alquanto più probabile) avrà lasciato ai censori (o agli edili, o ai tribuni della plebe) il compito di trarre le conseguenze delle infrazioni rilevate. Ecco la conferma, se pure occorre, del fatto che in casa si potevano avere i guardaroba pieni di modelli di alta moda ed i forzieri ricolmi di brelocchi a ventiquattro carati.

E nessuno mi toglie dalla testa che qualche spocchiosa di quei tempi lontani, aiutata in ciò dalla vanità e dalla dabbenaggine del relativo padre o marito, abbia insistito, malgrado tutto, nel *sumptus* di costosissimi abiti versicolori e di gravi ornamenti di oro per il solo gusto di esibirli a familiari ed a visitatori tra il pulvinare e il triclinio.

## 9. L'ETÀ DI PUDENTILLA.

1. Il processo di magia, della quale fu accusato Lucio Apuleio di Madaura, si celebrò a Sabrata, probabilmente nel 160 d. C., in un *conventus* presieduto dal proconsole Claudio Massimo<sup>1</sup>. Apuleio pronunciò

\* In *Est. Iglesias* (1988) 339 ss.

<sup>1</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> 2 n. 933 (p. 217). Di solito il processo viene attribuito al 158, ma la questione qui non ci riguarda.

a propria difesa la famosa *Apologia*, di cui ci è pervenuto un testo da lui riveduto e accresciuto anche noto come *de magia liber*<sup>2</sup>. A quanto è dato supporre, tutto si risolse con l'assoluzione del filosofo.

Senza addentrarmi nei particolari della vicenda, cercherò di porre in evidenza le linee generali della stessa, che sono del resto molto semplici. Ospite per lunghi mesi dell'amico Ponziano ad Oea<sup>3</sup>, Apuleio aveva messo gli occhi (o più precisamente era stato indotto dallo stesso Ponziano a mettere gli occhi) sulla madre di costui, la vedova Pudentilla, donna non più giovane né spiccatamente bella, ma ricca<sup>4</sup>. Sposata Pudentilla, Apuleio viene accusato dal fratello del primo marito di costei, Sicinio Emiliano, di averla convinta alle nozze con le sue arti magiche ed è costretto a ribattere una per una le accuse che gli si muovono. A supporto delle quali Emiliano, con l'ausilio dell'avvocato Tannonio Pudente, adduce anche il fatto che Pudentilla all'epoca del matrimonio aveva la bellezza di sessanta anni, circa il doppio dell'età del nuovo marito<sup>5</sup>.

La questione dell'età di Pudentilla, cui Apuleio dedica il paragrafo 89 dell'*Apologia*, può interessare il romanista sotto un duplice profilo. In primo luogo, per il segnale che essa dà dell'uso di denunciare pubblicamente le nascite dei figli. In secondo luogo, per il sospetto che essa genera di una violenza delle leggi matrimoniali augustee e dei senato-consulti successivi.

2. L'uso di denunciare pubblicamente le nascite risalta chiaramente da tutto il paragrafo.

Dopo aver annunciato il tema della sua argomentazione<sup>6</sup>, Apuleio pronuncia, rivolto ad Emiliano, le seguenti parole: *Pater eius* (sc. *Pudentillae*) *natam sibi filiam more ceterorum professus est. tabulae eius partim tabulario publico partim domo adservantur, quae iam tibi ob os obiciuntur*. E prosegue, rivolto presumibilmente ad un suo aiutante: *Porrige tu Aemiliano tabulas istas*. E riprende, rivolto al proconsole:

<sup>2</sup> AUGELLO G. (a cura di), *L'Apologia o la Magia Florida di Lucio Apuleio* (Torino 1984).

<sup>3</sup> Odierna Tripoli (Tripolitania).

<sup>4</sup> Cfr. *Apol.* 73.

<sup>5</sup> Sull'età di Apuleio: SCHANZ-HOSIUS-KRÜGER, *Gesch. der röm. Literatur*<sup>3</sup> (1922, rist. 1969) 100 s.

<sup>6</sup> *De aetate Pudentillae, de qua post ista satis confidenter mentius es, ut etiam sexaginta annos natam diceres, nupsisse, de ea tibi paucis respondebo: nam non necesse est in re tam perspicua pluribus disputare.*

*Linum (Aemilianus) consideret, signa quae impressa sunt recognoscat, consules legat, annos computet, quos sexaginta mulieri adsignabat.* E continua, con studiata progressione, sostenendo che se Emiliano accetterà cinquantacinque anni trascorsi dalla nascita, avrà mentito di cinque anni; e se vorrà accettare in dono dieci anni, dovrà dimostrare che l'età di Pudentilla arriva ai cinquanta; ma in realtà dovrà detrarre ben quattro lustri dai suoi asseriti sessanta<sup>7</sup>. E conclude, sempre rivolto a Claudio Massimo: *Iube, Maxime, consules computari: nisi fallor, invenies nunc Pudentillae haud multo amplius quadragesimum annum aetatis ire*<sup>8</sup>.

Il ricorso alle *professiones filiorum*, diffuso già agli inizi del secondo secolo (quaranta anni prima del 160), non potrebbe risultare più chiaro, ed è stato già debitamente segnalato<sup>9</sup>. Chiare sono anche le modalità della prova offerta da Apuleio: prova consistita nella esibizione della *testatio* redatta in occasione dell'inserzione del nome di Pudentilla nelle *tabulae* pubbliche<sup>10</sup>.

3. Ma il passo di Apuleio dà spunto, come avvertivo, anche ad un altro dubbio.

Secondo taluni studiosi, gli avversari del filosofo non attribuivano sessant'anni a Pudentilla solo per segnalare che essa aveva il doppio degli anni di Apuleio: lo facevano sopra tutto per provare che il matrimonio violava un divieto delle leggi Giulia e Papia Poppea<sup>11</sup>. Ha inteso Apuleio difendersi da questa specifica accusa?

A mio parere è improbabile. Le nozze tra un infrasessantenne e una

<sup>7</sup> *Probet quinque et quinquaginta: lustro mentitus sit. Parum hoc est, liberalius agam: nam et ipse Pudentillae multos annos largitus est, redonabo igitur vicissim decem annos; Mezentius cum Ulixē erravit: quinquaginta saltem annorum mulierem ostendat. quid multis, ut cum quadruplato agam, bis duplum quinquennium faciam, viginti annos semel detrahā.* Si noti l'identificazione di Emiliano con l'empio Mezenzio dell'Eneide virgilliana (*Aen.* 8.7) e il gioco di parole: Mezenzio « errò » dieci anni come Ulisse.

<sup>8</sup> Il resto del paragrafo può essere tralasciato.

<sup>9</sup> F. LANFRANCHI, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano* (1942) 17 ss.

<sup>10</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Roman Register of Birth and Birth Certificates*, in *BIDR.* 55-56 (1951) 70 ss.; J. Ph. LÉVY, *Les actes d'état civil romains*, in *RH.* 30 (1952) 449 ss.

<sup>11</sup> Da ultimo, AUGELLO (nt. 2) 17 nt. 1: « L'accusa aveva puntato sui sessanta anni, perché era noto che le leggi proibivano il matrimonio agli uomini sessantenni e alle donne cinquantenni, come sterili. Quindi se il matrimonio fosse avvenuto a quell'età, sarebbe stato un matrimonio, non per aver figli, ma *ad libidinem* (*lex Papia Poppaea nuptialis* dell'anno 9 d. C.). Cfr. anche p. 353 nt. 1.

ultracinquantenne non comportavano una sanzione equiparabile alla nullità (di *matrimonium contra legem Iuliam et Papiam*), ma producevano, a titolo di *poena*, solo la *incapacitas* successoria dei coniugi<sup>12</sup>; *incapacitas* che il senatoconsulto Persiciano del 34 d. C. tenne ferma anche dopo il superamento del limite di età<sup>13</sup>.

Apuleio aveva certo interesse a dimostrare il suo matrimonio esente anche dalla sanzione della *incapacitas*, ma la mancanza di ogni minimo accenno nel suo discorso induce a ritenere che egli non se ne sia data pena. E se egli non se ne è data pena, evidentemente è perché gli avversari non pensarono a formulare l'accusa.

#### 10. FINE DI UN'EPOCA.

L'età vittoriana è finita anche per noi romanisti. Non più, come una volta, discreti « glissons » o sagaci circonlocuzioni per indicare le così dette « vergogne », con tutti i loro annessi e connessi. Pane al pane e vino al vino, senza più sciocche riluttanze. Il « sesso », che prima cercavamo di nascondere con veli pudichi, ha rivendicato e ottenuto nei nostri libri il suo diritto di eguaglianza con le ipoteche e con le successioni a causa di morte.

E perciò, vivaddio, perché sorvolare ipocritamente sulla necessità, per una donna feconda, di non essere troppo alta, e che abbia larghe le reni e la parte superiore del ventre, che sia di natiche prominenti e di petto ristretto, ma di generose mammelle? Lo dice Aezio, medico dell'età di Giustiniano, nel suo *Tetrabiblos* (4.4.26): dunque prendiamone nota. E prendiamo altresì nota di quanto afferma, ad esempio, Sorano (nei *Gynecia* 2.16), in ordine a quel che occorre a un uomo per comportarsi apprezzabilmente da maschio.

Queste e molte altre importanti precisazioni costituiscono, come usa dirsi, la « piattaforma » del recente volume di Danilo Dalla sulla rilevanza giuridica dell'incapacità sessuale a Roma (D.D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, vol. 76 del Sem. Giur. Univ. Bologna [Milano 1978] p. 348): opera, a mio avviso, pregevole non solo per la

<sup>12</sup> Sulla legislazione augustea, da ultimo, R. ASTOLFI, *La « lex Iulia et Papia »* 2 (1986) *passim*. V. ora la riedizione dell'opera classica di P. Jörs in P. JÖRS, « *Iuliae rogationes* ». *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, a cura di T. SPAGNUOLO VIGORITA (1985).

<sup>13</sup> Cfr. Ulp. 16.3 e ASTOLFI (nt. 12) 46 ss.

\* In *Labeo* 24 (1978) 244 s.